



**CRITERI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E DI UTILIZZO DELLE GARANZIE FINANZIARIE PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI PREVISTE DAL D. LGS. N. 22/97 NONCHÉ DAL D. LGS N° 36/03**

L'obbligo di prestazione delle garanzie finanziarie è riferito ai soggetti pubblici e privati in possesso di autorizzazione ai sensi dell'art. 28 e/o dell'art. 29 del D. Lgs. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni.

1. Sono tenuti a prestare garanzie finanziarie a perfezionamento dell'atto autorizzativo prima dell'inizio delle operazioni di smaltimento o di recupero, i soggetti che svolgono le seguenti attività:
  - Stoccaggio definitivo in discarica di rifiuti inerti (con esclusione delle discariche che smaltiscono inerti da demolizione);
  - Stoccaggio definitivo in discarica di rifiuti non pericolosi;
  - Stoccaggio definitivo in discarica di rifiuti pericolosi;
  - Stoccaggi di cui all'art. 6 del D. Lgs. 22/97 (Attività di Deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 - Allegato B o attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di cui al punto R13 - allegato C);
  - Impianti di trattamento ed incenerimento di rifiuti urbani, speciali, pericolosi e non, inclusi PCB e PCT, ed eventuali annessi impianti di deposito preliminare.
2. Le garanzie finanziarie in argomento devono essere prestate in uno dei modi previsti dall'art.1 della legge 10 giugno 1982, n. 348 , ed in particolare :
  - a) da reale e valida cauzione, ai sensi dell'articolo 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni e integrazioni;
  - b) da fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modifiche e integrazioni;
  - c) da polizza assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi.
3. Le garanzie finanziarie dovranno essere prestate di norma entro il termine di 30 giorni a far tempo dalla data di rilascio dell'autorizzazione ai termini dell'art 28, o dell'art. 29, del D.Lgs. n. 22/97. In ogni caso l'efficacia dell'autorizzazione rilasciata è sospesa fino al momento della comunicazione di avvenuta accettazione delle garanzie prestate, che deve avvenire entro il termine di 30 giorni dalla presentazione delle stesse.



## *Regione Autonoma della Sardegna*

4. Nel caso in cui le garanzie non vengano prestate entro i suddetti termini è facoltà dell'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione prevedere la diffida e successivamente la revoca dell'autorizzazione.
5. L'ammontare delle garanzie finanziarie ed i relativi parametri e valori di riferimento devono essere sottoposti alla rivalutazione monetaria automatica annuale da parte della compagnia di assicurazione o dell'azienda di credito sulla base dell'indice ISTAT.
6. La durata delle garanzie finanziarie, relativamente all'attività di gestione e sistemazione finale dell'impianto, deve essere pari alla durata dell'autorizzazione, maggiorata di un anno. Per quanto riguarda le discariche di cui al D. Lgs n° 36/03 il termine di durata è commisurato a quanto previsto all'art.14 del medesimo decreto. Decorso tale periodo le garanzie possono essere escusse per ulteriori dodici mesi. Per ciò che riguarda le discariche di rifiuti urbani, speciali, pericolosi e non, la durata delle garanzie riguardante il periodo di post-chiusura dell'impianto deve essere pari a 30 anni.
7. In attesa di ulteriori definizioni, la garanzia relativa al periodo di post-chiusura di 30 anni, può essere prestata secondo piani quinquennali rinnovabili, sino alla copertura dei 30 anni.
8. Le garanzie finanziarie in questione possono essere rimosse dall'Ente beneficiario in presenza di atto o fatto, derivante da violazione degli obblighi discendenti o attribuiti al soggetto autorizzato od iscritto da leggi, regolamenti e prescrizioni autorizzative od iscrizioni, da eventuali convenzioni e da ulteriori provvedimenti adottati da Enti o organi pubblici anche di controllo, ivi compresa la sospensione dell'attività, qualora sia necessario provvedere allo smaltimento dei rifiuti, al ripristino ambientale e all'eventuale sistemazione finale dell'area occupata dall'impianto chiuso.  
Le garanzie finanziarie relative alla fase di post-chiusura della discarica potranno essere escusse con la medesima procedura nel periodo di 30 anni dalla chiusura dell'impianto decorrente secondo quanto previsto dall'art.14.
9. Il pagamento dell'importo garantito sarà eseguito dal fidejussore entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento regionale che dispone, motivandola, l'escussione della garanzia e la misura della stessa, fermo restando che, ai sensi dell'art. 1994 del codice Civile, l'Agenzia di Credito/Società di assicurazione non godrà del beneficio della preventiva escussione della Ditta autorizzata.
10. Gli importi delle garanzie finanziarie sono ridotti del 40% nel caso in cui il soggetto interessato dimostri di avere ottenuto la certificazione ISO14.000 e/o ISO 14.001 da organismo accreditato a sensi della normativa vigente, o la registrazione EMAS.
11. Per la determinazione delle garanzie finanziarie relativamente alle operazioni di chiusura, sistemazione e recupero da prestarsi per gli impianti di discarica, si deve fare riferimento alla vasca in coltivazione.
12. Per quanto riguarda la riduzione dell'importo della garanzia finanziaria per discariche in fase di avanzata coltivazione si fa riferimento a quanto previsto dall'art.14 comma 5 del D. Lgs n° 36/03.



## *Regione Autonoma della Sardegna*

13. Le attività già in esercizio al momento della emanazione della presente deliberazione, per le quali è prevista la prestazione delle garanzie finanziarie, le stesse rimangono valide fino all'emanazione di un nuovo provvedimento autorizzativo nel quale verrà previsto l'adeguamento ai presenti parametri.
14. Le attività in esercizio al momento dell'emanazione della presente deliberazione per le quali non era applicata la garanzia finanziaria, provvedono alla presentazione della stessa entro 30 giorni dalla data di comunicazione da parte dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente dell'ammontare dell'importo che deve essere garantito.
15. Le discariche in esercizio al momento di entrata in vigore del D. Lgs n° 36/03 presentano le garanzie finanziarie per il periodo di gestione e per il periodo di gestione post-operativa calcolata secondo i parametri e i criteri contenuti nella presente deliberazione e come previsto dall'art. 14 del D. Lgs n° 36/03 entro il 27/09/03 ai termini dell'art17 del medesimo decreto.
16. I valori ed i parametri di riferimento per la determinazione dell'ammontare delle garanzie finanziarie sono (anno di riferimento 2003):

### A. Discariche di rifiuti pericolosi

L'ammontare delle garanzie finanziarie da prestarsi per gli obblighi derivanti dall'attività di smaltimento devono prevedere:

1. per le operazioni di gestione, di chiusura e di sistemazione finale dell'area occupata dall'impianto chiuso 20 € al mq. sulla superficie effettiva finale di ricopertura e 30 € al mc. corrispondente alla capacità totale di riempimento.
2. per il periodo di gestione post-chiusura per una durata di 30 anni, l'ammontare delle garanzie finanziarie deve risultare pari 20 € al mq. calcolato sulla superficie effettiva finale di ricopertura e 10 € al mc. calcolato sulla capacità totale di riempimento.

In attesa di ulteriori definizioni, la garanzia relativa al periodo di post-chiusura di 30 anni, può essere prestata secondo piani quinquennali rinnovabili, sino alla copertura dei 30 anni.

L'ammontare delle garanzie finanziarie potrà essere prestato per lotti funzionali.

### B. Discariche di rifiuti non pericolosi

L'ammontare delle garanzie finanziarie deve prevedere:

#### a) Per discariche di rifiuti urbani e assimilati

1. per le operazioni di gestione, chiusura e di sistemazione e recupero dell'area occupata dall'impianto chiuso, 5 € al mq. calcolato sulla superficie effettiva finale di ricopertura e 5 € al mc. corrispondente alla capacità totale di riempimento;



## *Regione Autonoma della Sardegna*

2. per il periodo di gestione post-chiusura per una durata di 30 anni, l'ammontare delle garanzie finanziarie deve risultare pari 5 € al mq. calcolato sulla superficie effettiva finale di ricopertura e 10 € al mc. calcolato sulla capacità totale di riempimento. Per discariche con volumetria superiore a 200.000 mc il valore viene ridotto a 5 € a mc.

In attesa di ulteriori definizioni, la garanzia relativa al periodo di post-chiusura di 30 anni, può essere prestata secondo piani quinquennali rinnovabili, sino alla copertura dei 30 anni.

L'ammontare delle garanzie finanziarie potrà essere prestato per lotti funzionali .

- b) Per discariche di rifiuti speciali non pericolosi ( al quale possono esser conferiti rifiuti pericolosi)
  1. per le operazioni di gestione, chiusura e di sistemazione e recupero dell'area occupata dall'impianto chiuso, 10 € al mq. calcolato sulla superficie effettiva finale di ricopertura e 15 € al mc. corrispondente alla capacità totale di riempimento;
  2. per il periodo di gestione post-chiusura per una durata di 30 anni, l'ammontare delle garanzie finanziarie deve risultare pari 10 € al mq. calcolato sulla superficie effettiva finale di ricopertura e 10 € al mc. calcolato sulla capacità totale di riempimento. Per discariche con volumetria superiore a 200.000 mc il valore viene ridotto a 5 € a mc.

In attesa di ulteriori definizioni, la garanzia relativa al periodo di post-chiusura di 30 anni, può essere prestata secondo piani quinquennali rinnovabili, sino alla copertura dei 30 anni.

L'ammontare delle garanzie finanziarie potrà essere prestato per lotti funzionali.

### C. Discariche per lo smaltimento di rifiuti inerti

Sono tenuti a prestare le garanzie finanziarie le discariche di inerti che smaltiscono rifiuti che rispettano i limiti di cui alla tabelle 1) e 2) del D.M. Ambiente del 13 marzo 2003. L'ammontare delle garanzie finanziarie deve prevedere:

1. per le operazioni di gestione, chiusura e di sistemazione e recupero dell'area occupata dall'impianto chiuso: 2,5 € al mq. calcolato al piano campagna di superficie effettiva finale di ricopertura e 5 € al mc. calcolato sulla capacità totale di riempimento;
2. per il periodo di gestione post-chiusura per una durata di 30 anni, l'ammontare delle garanzie finanziarie deve risultare dalla superficie della copertura dell'area di discarica entrata in esercizio per: 2,5 € al mq. calcolato sulla superficie effettiva finale di ricopertura dell'area di discarica entrata in esercizio e 2,5 € al mc.

In attesa di ulteriori definizioni, la garanzia relativa al periodo di post-chiusura di 30 anni, può essere prestata secondo piani quinquennali rinnovabili, sino alla copertura dei 30 anni.

L'ammontare delle garanzie finanziarie potrà essere prestato per lotti funzionali.



## *Regione Autonoma della Sardegna*

D. Stoccaggi di cui all'art. 6 del D. Lgs. 22/97 (Attività di Deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 - Allegato B o attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di cui al punto R13 - allegato C - autorizzate ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 22/97)

L'ammontare delle garanzie deve essere calcolato moltiplicando la capacità massima di stoccaggio autorizzata per :

- 2 € al Kg. per rifiuti pericolosi contenenti PCB o PCT con p.p.m. > 500;
- 1 € al Kg. per rifiuti pericolosi contenenti PCB o PCT con p.p.m. < 500;
- 0,40 € al Kg per rifiuti speciali pericolosi;
- 0,20 al Kg per rifiuti speciali non pericolosi;
- 0,10 al Kg per stoccaggi di rifiuti inerti.

In ogni caso l'importo minimo della garanzia finanziaria da prestare è pari a 150.000 € .

E. Attività di recupero di cui all'Allegato C, punti da R1 a R12, autorizzate ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. n. 22/97.

L'ammontare delle garanzie finanziarie deve essere calcolato moltiplicando la capacità massima di messa in riserva (R13) autorizzata per :

- 0,40 al Kg. per rifiuti pericolosi;
- 0,20 al Kg. per rifiuti non pericolosi;
- 0,10 al Kg. per rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani.

Per quanto riguarda i rifiuti non pericolosi, le garanzie finanziarie sono da prestarsi unicamente per le operazioni di recupero intese come messa in riserva di rifiuti prodotti da terzi, che non sono annesse ad impianti di recupero.

In ogni caso l'importo minimo della garanzia finanziaria da prestare è pari a 150.000 €.

F. Incenerimento e trattamento di rifiuti urbani, speciali , pericolosi e non, inclusi PCB e PCT, ed eventuali annessi impianti di ammasso

### Ammasso

L'ammontare delle garanzie finanziarie deve essere rapportato al quantitativo globale di rifiuti presenti nell'impianto di incenerimento e trattamento e deve essere calcolato moltiplicando la



## *Regione Autonoma della Sardegna*

somma della capacità massima di ammasso e delle capacità dei sistemi di contenimento costituenti l'impianto stesso per:

- 1,5 € al Kg. per rifiuti pericolosi contenenti PCB o PCT;
- 1 € al Kg. per rifiuti pericolosi contenenti PCB o PCT con p.p.m. < 500;
- 0,40 € al Kg. per rifiuti pericolosi;
- 0,20 € al Kg. per rifiuti non pericolosi;
- 0,10 € al Kg. per rifiuti urbani.

### INCENERIMENTO E TRATTAMENTO

Per gli inceneritori di rifiuti urbani deve essere prevista la Polizza assicurativa della responsabilità civile inquinamento con massimale assicurato di 3.000.000 €.

Per gli impianti di trattamento e incenerimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi.

Per potenzialità $\leq 200$ kg/h	200.000 €
Per potenzialità $\geq 1.200$ kg/h	250.000 €
Per potenzialità $\geq 2.000$ kg/h	350.000 €
Per potenzialità $\leq 2.000$ kg/h	450.000 €

Al fine del calcolo dell'ammontare della garanzia finanziaria deve procedersi alla somma dell'ammontare derivante dall'impianto di trattamento con l'importo derivante dalla capacità massima di ammasso dei rifiuti.